Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Venerdì, 12 giugno 1925** — **Numero 135**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione « del fascicolo 4° del Vol. III - 1925 » della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Gli eventuali reclami per mancata ricezione dell'indice e fascicolo suddetti dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti, via Giulia n. 52 - Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla *Gazzetta Ufficiale* non hanno diritto a ricevere gratuitamente la raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

LEGISLATURA XXVII — SESSIONE 1924-25.

La Camera dei deputati è convocata in seduta pubblica per giovedì 18 giugno 1925, alle ore 16, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Provvedimenti sull'organizzazione degli uffici per l'esecuzione delle opere pubbliche nel Mezzogiorno e nelle Isole (556).
2. Sulla dispensa dal servizio dei funzionari dello Stato (542).
3. Sulla facoltà del Potere esecutivo di emanare norme giuridiche (543).
4. Conversione in legge del R. decreto 10 luglio 1924, n. 1326, contenente disposizioni per gli assegni personali da corrispondersi al personale degli istituti medi regificati delle nuove Provincie. (*Approvato dal Senato*) (415).
5. Conversione in legge del R. decreto 11 settembre 1924, n. 1548, concernente il trattamento economico dell'impiegato d'ordine dell'Istituto nazionale per l'educazione e per l'istruzione degli orfani dei maestri elementari. (*Approvato dal Senato*) (419).
6. Conversione in legge del R. decreto 20 maggio 1924, n. 834, relativo ai compensi ai membri di Commissioni esaminatrici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione. (*Approvato dal Senato*) (421).
7. Conversione in legge del R. decreto 6 novembre 1924, n. 1885, che dichiara monumento nazionale la casa dove nacque Giovanni Pascoli (435).

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1099.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 maggio 1925, n. 757,
Conferimento di posti di usciere giudiziario al personale addetto alla pulizia, alla custodia ed alla manutenzione del Palazzo di Giustizia in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo organico dell'ordinamento del personale degli uscieri giudiziari, approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re, in deroga all'art. 165 del testo organico dell'ordinamento del personale degli uscieri giudiziari, approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, è autorizzato a conferire, senza concorso e con dispensa dai requisiti dei limiti di età e del titolo di studio, non più di trenta posti di usciere giudiziario all'attuale personale addetto alla pulizia, alla custodia, ed alla manutenzione del Palazzo di Giustizia in Roma, assunto in servizio prima della data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Gli uscieri giudiziari, nominati in attuazione dell'articolo precedente, potranno essere destinati in pianta agli uffici giudiziari situati nel Palazzo di Giustizia in Roma fino alla concorrenza dei posti vacanti, e quelli eccedenti potranno essere destinati in pianta ad altri uffici giudiziari del Regno, ma rimarranno a prestar servizio in soprannumero e senza indennità presso gli uffici giudiziari dello stesso Palazzo di Giustizia, per essere addetti alla pulizia ed alla custodia del palazzo medesimo.

Gli uscieri giudiziari, che saranno in soprannumero, potranno essere chiamati ad occupare i posti che si renderanno vacanti presso gli uffici giudiziari del suddetto Palazzo di Giustizia.

Art. 3.

Fino a quando gli uscieri giudiziari, nominati in attuazione del presente decreto, saranno destinati al servizio di pulizia e custodia del Palazzo di Giustizia in Roma, è data facoltà al Ministero della giustizia di provvedere alle esigenze degli uffici giudiziari, sui quali gli uscieri medesimi gravano in pianta, mediante incaricati temporanei di pulizia e custodia, da assumersi direttamente dai capi degli uffici stessi in seguito ad autorizzazione del suddetto Ministero.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 29 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 236. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1100.

REGIO DECRETO 24 maggio 1925, n. 834.

Approvazione della convenzione per il mantenimento della Regia scuola d'ingegneria di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 3 e 82 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto il regolamento generale universitario approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano, in data 2 marzo 1925, fra lo Stato e gli altri Enti e privati sovventori per il mantenimento della Regia scuola d'ingegneria di Milano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 48. — GRANATA.

Convenzione
per il mantenimento della Regia scuola di ingegneria di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno 1925, addì 2 marzo, alle ore 12, nella Regia prefettura di Milano e nel gabinetto del Prefetto, dinnanzi a me, cav. uff. Durante dott. Carlo, consigliere delegato ai contratti, giusta l'art. 95 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato, 23 maggio 1924, n. 827; si sono costituiti i signori:

1. Comm. Gaetano Marchetti, vice sindaco di Milano, in rappresentanza del comune di Milano;
2. Comm. avv. Sileno Fabbri, presidente della Deputazione provinciale, in rappresentanza della provincia di Milano;
3. Senatore ing. Angelo Salmoiraghi, in rappresentanza della Camera di commercio e industria di Milano;
4. S. E. l'on. marchese Giuseppe De Capitani d'Arzago, presidente della Commissione centrale di beneficenza in Milano, amministratrice della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde;
5. Gr. uff. Pericoli dott. Vincenzo, Prefetto della provincia di Milano, in rappresentanza dello Stato;
6. Comm. prof. ing. Luigi Zunini, direttore della Regia scuola d'ingegneria di Milano.

Premesso che a norma delle disposizioni contenute nel R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell'istruzione superiore, la Regia scuola di ingegneria di Milano, è compresa fra quelle indicate nella tabella B annessa al decreto medesimo, al cui mantenimento lo Stato concorre con un contributo di L. 400,000 annue;

Che in relazione all'ordinamento degli studi stabilito nella presente convenzione si prevede una spesa di circa complessive L. 2,300,000 e che a reintegrare l'assegno fisso conferito dallo Stato e il gettito delle tasse scolastiche fino alla concorrenza del fabbisogno anzidetto concorrono:

1. Il comune di Milano;
2. La provincia di Milano;
3. La Camera di commercio e industria di Milano;
4. La Cassa di risparmio delle Provincie lombarde.

Tutto ciò premesso e ratificato dai singoli interessati su costituiti nelle rispettive rappresentanze, si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

La Regia scuola di ingegneria di Milano, comprenderà:
a) corsi biennali di studi propedeutici;
b) corsi triennali di ingegneria,
secondo i piani di studi stabiliti nello statuto.

Art. 2.

In esecuzione delle deliberazioni dei rispettivi Consigli:

Il comune di Milano si obbliga a corrispondere alla Regia scuola di ingegneria e per un periodo di dieci anni, un contributo annuo di L. 155,000. In esso è compreso quanto il Comune versava a favore dell'Istituto tecnico superiore a mezzo del Consorzio degli istituti superiori di Milano, in conformità alla tabella A annessa al decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 973. Inoltre lo stesso Comune, consente a che la Regia scuola di ingegneria, per i fini dei suoi insegnamenti e giusta le norme da stabilirsi, continui anche per l'avvenire a giovarsi del museo civico di storia naturale (allegato A);

La provincia di Milano si obbliga a corrispondere alla Scuola un contributo annuo di L. 50,000, per il detto periodo di tempo, compresovi le L. 10.000, che essa versava già al Regio istituto tecnico superiore, quale sua quota stabilita dalla tabella A annessa al decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 973 (allegato B);

La Camera di commercio e industria di Milano, si obbliga a corrispondere, anche per dieci anni, alla Scuola un contributo di L. 75,000 annue. Oltre a tale contributo, essa — in base alla deliberazione consigliare unanimemente adottata nella seduta del 5 maggio 1924 e allegata alla presente convenzione — affine di concorrere ad assicurare la vita finanziaria del Politecnico, verserà, sulla scorta dell'esame del bilancio consuntivo della Scuola, quel sussidio che di anno in anno si renderà necessario allo scopo, fino ad un massimo di L. 300,000 annue (allegato C). All'atto del trasferimento del Politecnico nella sua nuova sede, la Camera di commercio si riserva però — sempre in base alla suddetta deliberazione — di subordinare la erogazione o meno di tale suo ulteriore contributo alla emanazione da parte dello Stato, di quei provvedimenti atti ad assicurare, in congrua misura, sia la copertura delle spese necessarie a detto trasferimento, sia i fondi occorrenti per i maggiori oneri amministrativi annuali, che al Politecnico deriveranno dal trasferimento stesso;

La Cassa di risparmio delle Provincie lombarde si obbliga di corrispondere, anche per dieci anni, alla Regia scuola di ingegneria, un contributo annuo di L. 100,000 (allegato D).

Tutte le contribuzioni saranno corrisposte in rate semestrali anticipate per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° dicembre 1924.

Art. 3.

A norma delle disposizioni del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, lo Stato corrisponderà alla Regia scuola di ingegneria di Milano, per la spesa del suo mantenimento, un contributo annuo di L. 400,000.

Conferisce in temporaneo gratuito uso della Regia scuola di ingegneria gli immobili in cui ha sede attualmente la Scuola fino a che siano pronti ed in istato di completa funzionabilità gli immobili di nuova costruzione in Milano, per la sede della Regia scuola di ingegneria, siti in località Cascine Doppie, di cui alla convenzione 3 maggio 1913, approvata con la legge 22 giugno 1913, n. 856, della quale costituisce l'allegato B, e di cui alle successive convenzioni 30 ottobre 1919, e 19 ottobre 1923, sul medesimo oggetto; gli immobili stessi verranno dati in gratuito e perpetuo uso. Cede inoltre in proprietà della Regia scuola di ingegneria, tutto il materiale mobile di arredamento, quello didattico e quello scientifico, attualmente di pertinenza della Scuola medesima.

Art. 4.

La Regia scuola di ingegneria di Milano è retta da un Consiglio di amministrazione così composto:

1° dal direttore della Scuola, che lo presiede;

2° da un delegato di ciascuno degli Enti sovventori, di cui all'art. 2;

3° da due delegati del Regio Governo, l'uno dei quali sarà l'intendente di finanza della provincia di Milano, e l'altro un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, scelto fra persone residenti in Milano. Quest'ultimo, ove senza giustificati motivi non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e deve essere sostituito. La decadenza dall'ufficio è pronunciata dallo stesso Consiglio di amministrazione;

4° da tre professori stabili della Regia scuola eletti dal Collegio generale dei professori.

Tutti i componenti il Consiglio eccetto il direttore della Scuola e l'intendente di finanza, che durano in carica per il tempo in cui rivestono i rispettivi uffici, sono nominati per un triennio e possono essere riconfermati.

I rappresentanti degli Enti sovventori si intendono decaduti se per qualsiasi ragione, il contributo dell'Ente che rappresentano venisse a mancare.

Oltre al direttore ed ai membri eletti dal Collegio dei professori nessun membro del Consiglio di amministrazione può essere scelto fra coloro che a qualunque titolo appartengono al personale della Scuola.

A far parte del Consiglio potrà essere chiamato un rappresentante degli Enti i quali concorrono mediante obbligazioni successive alla presente convenzione, ma per la restante intera durata di essa, al mantenimento della Scuola con somme annuali non minori di un decimo del contributo dello Stato. I privati, sotto le stesse condizioni, hanno diritto di parteciparvi in persona. Verificandosi questi casi il numero dei professori membri del Consiglio, di cui al n. 4 del presente articolo, è aumentato di altrettanti componenti quanti sono i nuovi membri che si aggiungono al Consiglio come rappresentanti di Enti e come privati.

Il Consiglio è costituito con decreto del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

L'organico dei posti di ruolo dei professori della Regia scuola di ingegneria di Milano, è stabilito in 21 posti.

Il loro trattamento economico è quello dei professori delle università ed istituti superiori di cui alla tabella A del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

E' tuttavia data facoltà al Consiglio d'amministrazione della Scuola di aumentare per esigenze didattiche il predetto numero dei posti di ruolo dei professori, sempreché dai proventi fissi del bilancio della Scuola risulti la necessaria disponibilità finanziaria.

Art. 6.

La presente convenzione avrà effetto dal 1° dicembre 1924 e avrà la durata di anni dieci. Le parti contraenti che non intendessero impegnarsi per la rinnovazione di essa, dopo il decennio, dovranno farne espressa denunzia al direttore della Scuola stessa almeno un anno prima della scadenza.

Art. 7.

La presente convenzione non sarà valida sino a che non sia stata approvata con Regio decreto a norma dell'art. 82 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 8.

La presente convenzione non dà luogo a spese perchè redatta nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato, epperò viene redatta in carta libera e consta di fogli 3, pagine 8, righe 13, oltre gli allegati A, B, C, D.

Il Prefetto di Milano
PERICOLI.

Il presidente della Camera di commercio:
SALMOIRAGHI.

Il presidente della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde:
DE CAPITANI D'ARZAGO

Il presidente della Deputazione provinciale:
FABBRI.

p. *Il sindaco di Milano:*
MARCHETTI.

Il direttore della Scuola di ingegneria di Milano:
ZUNINI.

Il consigliere delegato ai contratti:
DURANTE.

N. B. — Si omettono gli allegati.

Numero di pubblicazione **1101.**

REGIO DECRETO-LEGGE 7 giugno 1925, n. **836.**

Aggiunte all'art. 48 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito, relativo al modo di computare l'anzianità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 2 luglio 1896, n. 254 e 8 giugno 1913, n. 601, sull'avanzamento nel Regio esercito, il regolamento per l'esecuzione e le loro successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 48 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito, sono aggiunti i seguenti comma:

« Per determinare, agli effetti dell'avanzamento, la precedenza tra ufficiali di ruoli diversi e di pari anzianità di grado, si applica la norma di cui al secondo comma, e cioè si raffrontano le anzianità successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui più non si riscontra parità di anzianità.

« In tal grado, però, l'ufficiale che ha goduto di avanzamenti speciali deve essere considerato come avente la stessa anzianità assoluta già posseduta nel grado medesimo dall'ufficiale dello stesso ruolo, cui trovasi anteposto al momento della determinazione della precedenza suddetta, che abbia avuto andamento normale di carriera e non abbia subito deduzioni di anzianità ».

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua data e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 58. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1102**.

REGIO DECRETO 1° maggio 1925, n. **806**.

Erezione in Ente morale del «Comitato di difesa dei fanciulli», in Torino.

N. 806. R. decreto 1° maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il «Comitato di difesa dei fanciulli» in Torino, viene eretto in Ente morale ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1925.

Numero di pubblicazione **1103**.

REGIO DECRETO 1° maggio 1925, n. **807**.

Approvazione dello statuto del Ricovero di mendicità Tenente Luigi Marchi, in Carpi.

N. 807. R. decreto 1° maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico del Ricovero di mendicità Tenente Luigi Marchi, in Carpi.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1925.

Numero di pubblicazione **1104**.

REGIO DECRETO 1° maggio 1925, n. **809**.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Tregnago.

N. 809. R. decreto 1° maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di Pietà di Tregnago viene trasformato a favore della beneficenza generica dei poveri del Comune, devolvendo il patrimonio stesso alla locale Congregazione di carità.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1925.

REGIO DECRETO 24 maggio 1925.

Nomina nella Commissione per il trattamento di quiescenza degli impiegati civili destituiti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 25 gennaio 1925, col quale si provvedeva per l'anno 1925 alla nomina della Commissione contemplata dall'art. 183, lettera *d*) del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, della quale era chiamato a far parte il gr. uff. avv. Cesare Morgigni de Manthoné;

Attesochè questi, per essere stato nominato primo presidente della Corte di appello di Aquila, deve esser sostituito da altro magistrato inamovibile;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Nostro precedente decreto del 25 gennaio 1925, col quale veniva nominata, per l'anno 1925, la Commissione per decidere sul trattamento di quiescenza degli impiegati civili destituiti, è modificato nel senso che, in sostituzione del grand'ufficiale avv. Cesare Morgigni de Manthoné, è nominato il comm. avv. Antonio Gismondi, consigliere della Corte di appello di Roma.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro per le finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 9 giugno 1925.

Revoca e nomina di agente di cambio per la Borsa di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, sul riordinamento delle Borse;

Veduti i decreti Ministeriali 9 e 20 marzo 1925, coi quali furono stabiliti, a norma dell'art. 9 del R. decreto-legge suddetto, il numero degli agenti di cambio e la cauzione che ciascuno di essi deve prestare per le Borse di Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste;

Veduti i Nostri decreti 22 marzo e 28 aprile 1925, coi quali furono nominati il primo e secondo terzo degli agenti di cambio per la Borsa di Milano;

Considerato che il signor Tagliabue Ferdinando è decaduto non avendo costituita la cauzione richiesta;

Vista la proposta del Sindacato di Borsa;

Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' revocata la nomina ad agente di cambio del signor Tagliabue Ferdinando, e in sua sostituzione è nominato Luigi Penati.

Art. 2.

Agli effetti della costituzione della cauzione, la nomina del predetto agente di cambio decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto.

I Ministri proponenti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 9 giugno 1925.
Nomina di agenti di cambio per la Borsa di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, sul riordinamento delle Borse;
Veduti i decreti Ministeriali 9 e 20 marzo 1925, coi quali furono stabiliti, a norma dell'art. 9 del R. decreto-legge suddetto, il numero degli agenti di cambio e la cauzione che ciascuno di essi deve prestare per le Borse di Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste;
Veduti i Nostri decreti in data 22 marzo e 28 aprile 1925, coi quali furono nominati il primo e secondo terzo degli agenti di cambio di Napoli;
Visto il verbale del Sindacato di Borsa di Napoli in data 20 maggio 1925;
Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono nominati agenti di cambio per la Borsa di Napoli: Di Francesco Giuseppe (Società), Brignone Antonio, Contesso Giuseppe, Carunchio Augusto, Di Lauro Michele.

Art. 2.

Agli effetti della costituzione della cauzione, la nomina dei predetti agenti di cambio decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto.

I Ministri proponenti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 9 giugno 1925.
Nomina di agenti di cambio per la Borsa di Genova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, sul riordinamento delle Borse;
Veduti i decreti Ministeriali 9 e 20 marzo 1925, coi quali furono stabiliti, a norma dell'art. 9 del R. decreto-legge suddetto, il numero degli agenti di cambio e la cauzione che ciascuno di essi deve prestare per le Borse di Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste;
Veduti i Nostri decreti in data 28 marzo e 23 aprile 1925, coi quali furono nominati il primo e secondo terzo degli agenti di cambio di Genova;
Viste le proposte del Sindacato di Borsa di Genova fatte in data 20 maggio 1925;
Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono nominati agenti di cambio per la Borsa di Genova: Amprimo Alfredo (Società), Carmi Giuseppe (Società), Ciurlo Enrico (Società), Corradi Corrado (Società), Corsanego Rinaldo (Società), Marchini Eugenio (Società), Rebuffo Luigi (Società), Ugo Ernesto (Società), Zuccarini Eugenio (Società), Berlingieri Guido, Caffarena Luca-Camillo, Cerutti Filippo-Roberto, Fabre-Repetto Giacomo, Fravega Carlo e Murchio Agostino.

Art. 2.

Agli effetti della costituzione della cauzione, la nomina dei predetti agenti di cambio decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto.

I Ministri proponenti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 9 giugno 1925.
Nomina di agenti di cambio per le Borse di Bologna, Firenze, Palermo, Venezia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, sul riordinamento delle Borse;
Veduti i decreti Ministeriali 9 e 20 marzo 1925, coi quali furono stabiliti, a norma dell'art. 9 del R. decreto-legge suddetto, il numero degli agenti di cambio e la cauzione che ciascuno di essi deve prestare per le Borse di Bologna, Firenze, Palermo e Venezia;
Visto il R. decreto 9 aprile 1925, n. 376, art. 25;
Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono nominati agenti di cambio per ciascuna delle Borse sopra indicate i seguenti:
1° *Borsa di Bologna*: Giannantoni rag. Giuseppe, Malcangi dott. Cesare, Sanguinetti dott. Guido, Poli rag. Giuseppe;
2° *Borsa di Firenze*: Gentilomo Guido, Millul Leonello, Carpi Francesco, Margheri Arnaldo, Supino Guido, Tentori Mario, Jenna Mario, De Pazzi Cosimo;
3° *Borsa di Palermo*: Anzon Ernesto, Santocanale Giuseppe;
4° *Borsa di Venezia*: Magrini Giulio, Mortillaro Francesco, Pellegrinotti Piero.

Art. 2.

Agli effetti della costituzione della cauzione, la nomina dei predetti agenti di cambio decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto.

I Ministri proponenti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 9 giugno 1925.

Nomina di agenti di cambio per la Borsa di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, sul riordinamento delle Borse;

Veduti i decreti Ministeriali 9 e 20 marzo 1925, coi quali furono stabiliti, a norma dell'art. 9 del R. decreto-legge suddetto, il numero degli agenti di cambio e la cauzione che ciascuno di essi deve prestare per le Borse di Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste;

Veduti i Nostri decreti in data 22 marzo 1925 e 28 aprile 1925, coi quali furono nominati il primo e secondo terzo degli agenti di cambio di Roma;

Viste le proposte della Deputazione della Borsa di Roma e della Camera di commercio;

Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono nominati agenti di cambio per la Borsa di Roma: Sabatucci Antonio (Società), Anastasi Carlo (Società), Ciampi Pio, Ceccarini Renato, Pizzi Riccardo, Levi Vittorio, Mezzano Edmondo, Olivieri Luigi, Orselli Giuseppe, Salvati Antonio, Scifoni Luigi, Di Zero Eugenio, Calabi Ugo.

Art. 2.

Agli effetti della costituzione della cauzione, la nomina dei predetti agenti di cambio decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto.

I Ministri proponenti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 9 giugno 1925.

Nomina di agenti di cambio per la Borsa di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, sul riordinamento delle Borse;

Veduti i decreti Ministeriali 9 e 20 marzo 1925, coi quali furono stabiliti, a norma dell'art. 9 del R. decreto-legge suddetto, il numero degli agenti di cambio e la cauzione che ciascuno di essi deve prestare per le Borse di Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste;

Veduti i Nostri decreti in data 22 marzo 1925 e 28 aprile 1925, coi quali furono nominati il primo e secondo terzo degli agenti di cambio di Torino;

Visto il verbale del Sindacato di Borsa di Torino in data 22 maggio 1925;

Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono nominati agenti di cambio per la Borsa di Torino: Brena Silvio (Società), Chiusano Augusto (Società), Rinolfi Ferruccio (Società), Segre Salvatore (Società), Tibò Carlo-Vittorio (Società), Vincent Corrado, Chio Giovanni, Garrone Edoardo, Bazzani Dante, Oggero Luigi, Luraschi rag. Pietro, Scaramussa Mario, Romita Mario, Do Guido, De Angeli Guido.

Art. 2.

Agli effetti della costituzione della cauzione, la nomina dei predetti agenti di cambio decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto.

I Ministri proponenti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

DECRETO PRESIDENZIALE 15 maggio 1925.

Prescrizioni per l'accettazione degli agglomerati idraulici e l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto del 31 dicembre 1923, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

In esecuzione alla deliberazione della Commissione suprema di difesa in data 30 aprile 1925;

Decreta:

Articolo unico.

A partire dalla data del presente decreto è fatto obbligo a tutte le Amministrazioni dello Stato di attenersi, per i materiali da costruzione dalle medesime impiegati, alle prescrizioni per l'accettazione degli agglomerati idraulici e l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio od armato approvate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nella sua adunanza del 14 novembre 1924, con n. 3227.

Le prescrizioni di cui sopra sono pubblicate sulla dispensa nn. 7 e 8 del 1°-11 marzo 1925, del Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici, edito dalla tipografia del Genio civile in Roma.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 maggio 1925.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1925.

Proroga del termine per raggiungere la residenza prescelta agli effetti della indennità di trasferimento agli impiegati dello Stato collocati a riposo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 10 gennaio 1902, n. 9474, circa la concessione delle indennità di viaggio al personale dello Stato collocato a riposo, che si reca colla propria famiglia dall'ultima sede al domicilio eletto;

Considerata l'opportunità, stante la persistente crisi degli alloggi, di elevare a due anni il termine stabilito dall'art. 3 del detto decreto per fruire dell'accennata concessione;

Dispone:

Ferme restando le disposizioni del decreto Ministeriale 10 gennaio 1902, n. 9474, circa la concessione delle indennità di trasferimento per raggiungere il domicilio eletto, agli impiegati civili ed agli agenti subalterni collocati a riposo e alle loro famiglie, nonchè alle famiglie di quelli deceduti in attività di servizio, il termine di un anno stabilito dall'articolo 3 del decreto medesimo per raggiungere la residenza prescelta ai fini della liquidazione delle cennate indennità, è elevato a due anni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1925.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1924.

Modificazioni ed aggiunte al decreto Ministeriale 23 febbraio 1924 concernente facilitazioni di viaggio a favore dei mutilati, invalidi e parenti di caduti in guerra.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Visto il decreto Ministeriale 23 febbraio 1924, che accorda facilitazioni di viaggio ai mutilati, invalidi di guerra e parenti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868;

Udito il Consiglio di amministrazione per le ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto Ministeriale 23 febbraio 1924 che contempla le facilitazioni di viaggio a favore dei mutilati, invalidi e parenti di caduti in guerra, vanno apportate le seguenti modificazioni e aggiunte:

Il secondo capoverso del comma *a*) è sostituito dal seguente:

« Quando l'assegno di superinvalidità sia concesso per infermità elencate nelle lettere *A*, *B* e *C* nel numero 1 delle lettere *D*, *E* ed *F* della tabella *E* sopradetta è accordato il viaggio gratuito alla persona che eventualmente accompagna il grande invalido ».

Il comma *b*) è sostituito dal seguente:

« *b*) Applicazione della tariffa militare con bollo, senza limitazione nel numero dei viaggi, a n. 35 membri del Comitato centrale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, a n. 19 membri dell'Associazione nazionale combattenti, ed a n. 16 componenti la rappresentanza centrale dell'Associazione nazionale madri, vedove e famiglie di caduti e dispersi in guerra che in dipendenza della loro carica debbono vigilare ed agevolare l'opera di assistenza svolta dalle sezioni dipendenti dalle Associazioni stesse.

« La suddetta tariffa si applica anche, sempre per il medesimo scopo a favore dei sette membri del Direttorio dell'Associazione nazionale volontari di guerra, limitatamente a trenta viaggi annui di corsa semplice ed a favore dei venticinque membri del Comitato nazionale dell'Associazione stessa, limitatamente a 10 viaggi annuali di corsa semplice ».

Al comma *d*) è aggiunto il seguente capoverso:

« Agli invalidi di cui ai detti comma *a*) e *c*) è consentito anche il trasporto a tariffa militare con bollo del bagaglio personale fino al limite di kg. 100 ».

Art. 2.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato stabilirà le norme per l'applicazione delle modificazioni sopra dette e la data della loro attivazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 settembre 1924.

Il Ministro per le finanze DE' STEFANI. *Il Ministro per le comunicazioni* CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1925.

Norme per l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il decreto Ministeriale 15 novembre 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 24 novembre successivo, n. 274, col quale furono dettate norme per l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale;

Veduta la deliberazione n. 7596 adottata il 12 marzo 1925 dal Comitato esecutivo della Commissione centrale di beneficenza amministratrice della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde;

Decreta:

Il testo degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto Ministeriale 15 novembre 1924 citato nelle premesse del presente decreto è modificato come appresso:

Art. 3. — Il patrimonio dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale è costituito:

1° dalla somma di L. 300,000 già rappresentante il concorso a fondo perduto della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde alla formazione del capitale dell'istituto « Credito agrario per il Lazio »;

2° dalla somma di L. 200,000 già rappresentante il concorso a fondo perduto della Cassa di risparmio di Roma alla

formazione del capitale dell'istituto « Credito agrario per il Lazio »;

3° dalla somma di L. 500,000 già rappresentante il concorso dello Stato alla formazione del fondo per l'esercizio del credito agrario nelle Marche e nell'Umbria;

4° da una quota di partecipazione della Banca d'Italia di L. 500,000, già rappresentante il contributo della Banca stessa alla formazione del capitale dell'istituto « Credito agrario per il Lazio ».

Le riserve del « Credito agrario per il Lazio » e gli utili della gestione delle Federazioni per il credito agrario nelle Marche e nell'Umbria sono attribuiti alla riserva dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale.

Sulla quota di compartecipazione della Banca d'Italia è corrisposto, nel primo quinquennio di esercizio, un utile non superiore al 2 per cento.

Nessun utile sarà attribuito alla quota di capitale di cui al n. 3, conferita dallo Stato senza corresponsione di interessi.

Gli utili netti di esercizio, dopo eseguito il prelevamento della quota spettante alla Banca d'Italia, saranno devoluti al fondo di riserva ordinario.

Un decimo degli utili netti, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, da approvarsi dal Ministero dell'economia nazionale, potrà essere assegnato ad istituzioni agrarie, o erogato in premi o sussidi per opere di miglioramento agrario e di colonizzazione.

Art. 4. — Oltre le anticipazioni per complessive lire 2,500,000 già accordate al « Credito agrario per il Lazio » e alle Federazioni per il credito agrario delle Marche e dell'Umbria, indicate all'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, e che saranno restituite secondo il disposto dell'articolo stesso, sono attribuite all'Istituto, parimenti a titolo di anticipazione, la parte non ancora restituita della somma di L. 200,000, rappresentante il concorso della Cassa di risparmio di Bologna alla formazione del fondo per l'esercizio del credito agrario nelle Marche e la somma di L. 500,000 rappresentata per L. 400.000 dal concorso della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde alla formazione del fondo per l'esercizio del credito agrario nelle Marche e nell'Umbia e per L. 100,000 dall'aumento del concorso predetto concesso dalla Cassa di risparmio medesima con la deliberazione ricordata nelle premesse del presente decreto.

Tali anticipazioni saranno rimborsate in 30 annualità uguali a partire dal 31 dicembre 1925, e su di esse non sarà dovuto alla Cassa di risparmio di Bologna ed alla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde alcun interesse.

Art. 6. — L'Istituto è amministrato da un Consiglio composto di un presidente e di cinque membri.

Il Ministro per l'economia nazionale nomina il presidente e tre consiglieri, scelti questi ultimi tra i più provetti agricoltori rispettivamente del Lazio, dell'Umbria e delle Marche.

Gli altri due consiglieri sono nominati dalla Banca d'Italia.

Art. 8. — Le funzioni affidate ai sindaci dall'art. 184 del Codice di commercio sono esercitate presso l'Istituto da un Collegio di tre revisori dei conti nominati due dal Ministero dell'economia nazionale ed uno dalla Banca d'Italia.

Roma, addì 8 giugno 1925.

Il Ministro: NAVA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 127

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 9 giugno 1925

	Media		Media
Parigi	123 22	Belgio	120 73
Londra	122 173	Olanda	10 10
Svizzera	487 64	Pesos oro (argentino)	22 95
Spagna	367 —	Pesos carta (argent.)	10 10
Berlino	5 974	New-York	25 134
Vienna (Shilling)	3 55	Russia	126 25
Praga	74 675	Belgrado	42 50
Dollaro canadese	25 11	Budapest	0 0354
Romania	11 80	Oro	484 97

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	79 40
	3.50 % » (1902)	73 25
	3.00 % lordo	49 65
	5.00 % netto	97 675
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	76 40

Bollettino N. 128

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 10 giugno 1925

	Media		Media
Parigi	123 71	Belgio	122 72
Londra	122 662	Olanda	10 135
Svizzera	489 51	Pesos oro (argentino)	22 70
Spagna	369 50	Pesos carta (argent.)	10 01
Berlino	6 015	New-York	25 227
Vienna (Shilling)	3 577	Russia	126 —
Praga	74 75	Belgrado	42 70
Dollaro canadese	25 167	Budapest	0 0355
Romania	11 825	Oro	486 76

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	79 60
	3.50 % » (1902)	73 25
	3.00 % lordo	49 65
	5.00 % netto	97 65
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	76 325

MINISTERO DELLA GUERRA

Sistemazione nei ruoli dell'Amministrazione militare degli operai avventizi, ecc., invalidi di guerra ed ex combattenti, in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato.

Gli invalidi di guerra e gli ex combattenti, in servizio presso le Amministrazioni dello Stato come operai, avventizi, diurnisti, giornalieri, cottimisti, ecc., che, trovandosi nelle condizioni rispettivamente indicate negli articoli 17 e 18, 3° comma, del R. decreto 8 maggio 1924, n 843, avessero fatto in tempo debito domanda di sistemazione nei ruoli dell'Amministrazione da cui dipendono, senza poterla ottenere per deficienza di posti disponibili, potranno domandare di essere sistemati nei ruoli dell'Amministrazione militare appresso indicati

A tale uopo dovranno, non più tardi del 30 giugno corrente anno, far pervenire al Ministero della guerra (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti) domanda in carta bollata da L. 3, indicando, in essa, in quali altre Amministrazioni dello Stato abbiano eventualmente chiesto di essere sistemati in ruolo.

Alla domanda anzidetta dovranno essere allegati i documenti seguenti, che potranno però essere trasmessi anche posteriormente alla data sopra accennata, ma non oltre il 15 luglio successivo:

1° atto di nascita legalizzato;

2° certificato di cittadinanza legalizzato;

3° certificato comprovante il godimento dei diritti politici;

4° certificato generale del casellario giudiziario;

5° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'interessato e legalizzato dal Prefetto o dal Sottoprefetto;

6° certificato medico rilasciato da un ufficiale medico in servizio attivo permanente, da cui risulti che l'interessato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni incompatibili con l'impiego cui aspira. Per gli aspiranti ai posti indicati appresso dei gruppi *B* e *C* occorre inoltre che sia fatta, in modo esplicito, risultare la loro idoneità al servizio anche in Colonia;

7° titolo di studio originale o copia autentica notarile del medesimo;

8° copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, nonchè qualsiasi altro documento autentico, atto a comprovare che il richiedente ha prestato servizio in zona di operazione, presso reparti operanti o presso un Comando mobilitato non superiore a quello di brigata.

I documenti sopra accennati saranno fatti pervenire al Ministero della guerra per il tramite degli uffici, ove gli interessati prestano servizio, ed i capi di ufficio rispettivi vi uniranno un rapporto particolareggiato e riservato circa la capacità professionale, la diligenza e lo zelo dimostrati dagli aspiranti nel disimpegno del servizio cui sono addetti, del quale servizio preciseranno inoltre la durata.

Per norma degli interessati, si fa presente che i posti disponibili nell'Amministrazione della guerra appartengono ai seguenti gruppi e ruoli:

Gruppo *A*: Vice segretari nell'Amministrazione centrale (titolo di studio: laurea in giurisprudenza o in scienze commerciali);

Gruppo *B*: Vice ragionieri di artiglieria (titolo di studio: licenza liceale o di istituto tecnico);

Vice ragionieri geometri del genio militare (titolo di studio: licenza d'istituto tecnico, sezione agrimensura);

Capitecnici aggiunti di artiglieria e genio (titolo di studio: licenza d'istituto tecnico - sezione industriale - o di Regio istituto industriale);

Disegnatori tecnici aggiunti (titolo di studio: licenza di istituto tecnico o di scuola superiore di belle arti o di altra equiparata).

Gruppo *C*: Assistenti aggiunti del genio militare (titolo di studio: licenza ginnasiale o di scuola tecnica ed, insieme, diploma rilasciato da una delle scuole del Regno per allievi assistenti ai lavori edilizi).

Per quelli che non fossero in possesso degli accennati titoli di studio, ma che abbiano - almeno dal 1° dicembre 1923 - esercitato mansioni di assistente del genio, sarà sufficiente una dichiarazione della competente autorità

Gli aspiranti agli impieghi dei gruppi *B* e *C* dovranno, nella domanda, dichiarare che accettano qualsiasi destinazione, sia nel Regno che nelle Colonie.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rinnovazione di ipoteche.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 40 e 70 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536;

Si notifica

che nei modi stabiliti dagli articoli 65 e 66 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, sono state rinnovate le ipoteche sottoindicate:

Categoria del debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione del certificato	Tenore dell'ipoteca	Data della rinnovazione
3.50 %	313261	35 —	Bosco Carlo di Gaetano, domiciliato a Viesti (Foggia).	Vincolata per cauzione.	28 maggio 1925
»	245747	140 —	Rossi sac. Orazio fu Francesco, domiciliato a S. Severo (Foggia).	Vincolata per cauzione.	28 maggio 1925
»	290431	42 —	Tecce Giovanni di Gaetano, domiciliato a Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino).	Vincolata per cauzione.	28 maggio 1925
»	273876	224 —	Brucato Giuseppe fu Angelo, domiciliato in Palermo.	Vincolata per cauzione.	26 maggio 1925

Roma, 9 giugno 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 19, dal 4 al 10 maggio 1925.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico				
Alessandria	Alessandria	San Michele	B	—	1
Id.	Asti	Asti	B	—	1
Id.	Id.	Costigliole	B	—	1
Id.	Casale	Montaldo	B	—	1
Ancona	Ancona	Chiaravalle	B	—	1
Avellino	S. Angelo L.	Calitri	O	—	1
Bari	Bari	Castellana	B	—	1
Bergamo	Treviglio	Fara Olivana	B	—	1
Brescia	Brescia	Brescia	B	—	1
Id.	Id.	Roncadelle	B	—	1
Id.	Id.	Corticelle P.	B	—	1
Id.	Id.	S. Eufemia	B	—	1
Id.	Chiari	Adro	B	—	1
Id.	Verolanuova	Manerbio	B	—	1
Id.	Id.	Offlaga	B	—	1
Id.	Id.	Porzano	B	—	1
Catanzaro	Cotrone	Cotrone	B	—	1
Chieti	Chieti	Francavilla M.	O	—	1
Id.	Id.	Miglianico	O	—	1
Cuneo (a)	Alba	Roddi	B	—	1
Id.	Mondovì	Mondovì	B	—	1
Fiume	Fiume	Fiume	B	—	1
Foggia	Bovino	S. Agata di P.	E	2	—
Id.	Id.	Faeto	O	—	1
Id.	Foggia	Lucera	O	—	1
Forlì	Forlì	Forlì	B	—	1
Lecce	Brindisi	Torre S. Sus.	Cp	—	1
Novara	Novara	Biandrate	B	1	1
Id.	Id.	Cerano	B	—	2
Id.	Id.	Novara	B	—	1
Pola	Capodistria	Decani	B	—	1
Id.	Pola	Barbana	B	—	1
Reggio Calabr.	Gerace	Bova Marina	B	—	1
Id.	Reggio Calabr.	Gallina	B	—	1
Roma	Frosinone	Paliano	B	1	—
Id.	Roma	Roma	B	—	1
Salerno	Salerno	Cava de' Tirr.	B	—	1
Siena	Siena	Montalcino	B	—	1
Taranto	Taranto	Castellaneta	B	—	1
Id.	Id.	Ginosa	Cp	—	1
Torino	Torino	Feletto	B	—	1
Trieste	Trieste	Trieste	B	—	1
Id.	Sesana	Corgnale	B	—	1
				4	41
	Carbonchio sintomatico				
Belluno	Belluno	Belluno	B	—	1
Cagliari	Oristano	Sedilo	B	—	1
Cuneo	Cuneo	Roccasparvera	B	—	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Carbonchio sintomatico.*				
Modena	Modena	Sassuolo	B	1	1
Roma	Roma	Roma	B	—	1
Torino	Pinerolo	Pinerolo	B	—	1
Verona	Verona	Verona	B	—	1
Vicenza	Vicenza	Thiene	B	—	1
				1	8
	Afta epizootica				
Alessandria	Acqui	Incisa Belbo	B	—	1
Id.	Id.	Nizza Monferr.	B	—	1
Id.	Alessandria	Oviglio	B	—	1
Id.	Id.	Spinetta M.	B	1	—
Id.	Asti	Robella	B	1	—
Id.	Casale	Casale	B	—	1
Id.	Id.	Murisengo	B	—	1
Id.	Id.	Odalengo	B	—	1
Id.	Novi Ligure	Novi	B	—	1
Id.	Tortona	Sale	B	—	1
Ancona	Ancona	Sirolo	B	—	4
Aquila	Sulmona	Sulmona	B	—	1
Arezzo	Arezzo	Anghiari	B	2	—
Id.	Id.	Sansepolcro	B	2	—
Ascoli Piceno	Fermo	Fermo	B	1	—
Avellino	Avellino	Mercogliano	B	3	—
Bari	Bari	Bari	B	4	—
Belluno	Belluno	Belluno	B	2	—
Id.	Id.	Pieve d'Alpago	B	2	—
Id.	Feltre	Feltre	B	—	1
Id.	Id.	Santa Giustina	B	1	—
Id.	Id.	Sovramonte	B	4	—
Bergamo	Bergamo	Almenno S. B.	B	—	1
Id.	Id.	Ambivere	B	2	—
Id.	Id.	Chiuduno	B	—	2
Id.	Id.	Entratico	B	1	—
Id.	Id.	Mapello	B	1	—
Id.	Id.	Palazzago	B	1	—
Id.	Id.	Pontida	B	—	1
Id.	Id.	Stezzano	B	5	2
Id.	Id.	Trescore	B	1	—
Id.	Clusone	Gazzaniga	B	2	2
Id.	Id.	Monasterolo	B	1	1
Id.	Id.	Valgoglio	B	—	2
Id.	Treviglio	Bariano	B	—	1
Id.	Id.	Calcinate	B	1	1
Id.	Id.	Calcio	B	1	—
Id.	Id.	Caravaggio	B	3	—
Id.	Id.	Cologno	B	1	—
Id.	Id.	Cortenuova	B	1	—
Id.	Id.	Martinengo	B	1	—
Id.	Id.	Pumenego	B	2	—
Id.	Id.	Romano	B	1	—
Id.	Id.	Treviglio	B	—	1
Id.	Id.	Zanica	B	4	—
Bologna	Bologna	Crespellano	B	—	2
Id.	Id.	Imola	B	—	1
Id.	Id.	Pianoro	B	—	1
Brescia	Breno	Losine	B	6	—
Id.	Brescia	Bagnolo M.	B	1	—
Id.	Id.	Borgosatollo	B	1	—
Id.	Id.	Castenedolo	B	6	—
Id.	Id.	Comezzano	B	2	—
Id.	Id.	Cossirano	B	1	—
Id.	Id.	Carpenedolo	B	10	—
Id.	Id.	Lonato	B	6	—

Segue *Afta epizootica*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Brescia	Chiari	Acqualunga	B	1	—
Id.	Id.	Cazzago S. M.	B	1	—
Id.	Id.	Chiari	B	7	—
Id.	Id.	Orzinuovi	B	—	1
Id.	Id.	Roccafranca	B	1	—
Id.	Id.	Urago O.	B	—	1
Id.	Verolanuova	Bassano B.	B	2	—
Id.	Id.	Cadignano	B	1	—
Id.	Id.	Gottolengo	B	9	2
Id.	Id.	Pavone Mella	B	6	—
Id.	Id.	Pontevico	B	1	4
Id.	Id.	Quinzano O.	B	1	4
Id.	Id.	San Gervasio	B	1	—
Id.	Id.	Verolanuova	B	1	—
Catanzaro	Monteleone	Pizzoni	B	—	3
Id.	Id.	Soriano C.	B	2	4
Id.	Catanzaro	Guardavalle	B	—	5
Como	Como	Alzate B.	B	2	—
Id.	Id.	Cagno	B	1	—
Id.	Id.	Colico	B	2	—
Id.	Id.	Esino	B	9	—
Id.	Id.	Cremia	B	—	1
Id.	Id.	Erba	B	2	—
Id.	Id.	Figino S.	B	1	—
Id.	Id.	Grandate	B	1	—
Id.	Id.	Perledo	B	1	—
Id.	Id.	Rogeno	B	3	5
Id.	Id.	Solzago	B	—	1
Id.	Lecco	Cassina M.	B	1	—
Id.	Id.	Cernusco L.	B	13	—
Id.	Id.	Ello	B	2	—
Id.	Id.	Oggionno	B	1	—
Id.	Id.	Sartirana	B	1	—
Id.	Varese	Bisuschio	B	1	—
Id.	Id.	Casciago	B	1	—
Id.	Id.	Castello V. T.	B	1	—
Id.	Id.	Quasso al M.	B	1	—
Id.	Id.	Cuveglio	B	1	—
Id.	Id.	Masciago	B	1	—
Id.	Id.	Varese	B	1	—
Cremona	Casalmaggiore	Gussola	B	—	1
Id.	Id.	Voltido	B	1	1
Id.	Crema	Ricengo	B	3	—
Id.	Id.	Rivolta d'Adda	B	—	1
Id.	Id.	Soncino	B	2	—
Id.	Cremona	Casalbuttano	B	—	4
Id.	Id.	Castelleone	B	2	—
Id.	Id.	Castelverde	B	1	—
Id.	Id.	Castelvisconti	S	2	—
Id.	Id.	Corte de' Frati	B	1	—
Id.	Id.	Grumello Cr.	B	—	1
Id.	Id.	Olmeneta	B	2	—
Id.	Id.	Ossolaro	B	3	—
Id.	Id.	Ostiano	B	1	—
Id.	Id.	Robecco d'Ogl.	B	—	1
Id.	Id.	S. Bassano	B	1	—
Firenze	Firenze	Borgo S. Lor.	B	2	3
Id.	Id.	Firenzuola	B	1	—
Id.	Id.	Scarperia	B	1	1
Id.	Id.	Vicchio	B	—	1
Id.	San Miniato	Castelfiorentino	B	—	2
Forlì	Cesena	Cesena	B	6	—
Id.	Id.	Roversano	B	—	1
Id.	Id.	Bertinoro	B	3	—
Id.	Id.	Forlì	B	13	2
Id.	Id.	Predappio	B	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Friuli	Pordenone	Aviano	B	1	—
Id.	Udine	Bicinicco	B	1	—
Id.	Id.	Cervignano	B	—	2
Id.	Id.	Mùscoli-Strass.	B	—	3
Id.	Id.	Perteole	B	1	—
Id.	Id.	S. Maria la L.	B	1	—
Id.	Id.	S. Vito al Tagl.	B	1	—
Id.	Id.	Trivignano	B	3	3
Genova	Chiavari	Chiavari	B	—	1
Id.	Savona	Varazze	B	—	1
Imperia	Imperia	Rezzo	B	1	—
Lecce	Gallipoli	Alezio	O	4	—
Id.	Id.	Galatone	O	1	—
Id.	Id.	Nardò	B	2	4
Id.	Id.	Id.	Cp	1	—
Id.	Id.	Taviano	O	5	—
Id.	Id.	Tuglie	O	3	—
Id.	Lecce	Copertino	B	1	—
Id.	Id.	Id.	O	2	—
Id.	Id.	Lecce	B	4	2
Id.	Id.	Id.	O	—	3
Lucca	Lucca	Barga	B	1	—
Id.	Id.	Capannori	B	1	1
Id.	Id.	Lucca	B	3	2
Id.	Id.	Montecatini	B	1	—
Id.	Id.	Pietrasanta	B	2	—
Id.	Castelnuovo G.	Gallicano	B	2	—
Mantova	Mantova	Asola	B	1	—
Id.	Id.	Bozzolo	B	—	1
Id.	Id.	Borgoforte	B	—	1
Id.	Id.	Carbonara	B	—	1
Id.	Id.	Curtatone	B	1	1
Id.	Id.	Felonica	B	2	—
Id.	Id.	Gazoldo	B	1	—
Id.	Id.	Goito	B	1	—
Id.	Id.	Gonzaga	B	3	4
Id.	Id.	Magnacavallo	B	3	5
Id.	Id.	Marcaria	B	—	1
Id.	Id.	Mariana	B	1	—
Id.	Id.	Moglia	B	—	1
Id.	Id.	Motteggiana	B	5	2
Id.	Id.	Pegognaga	B	—	2
Id.	Id.	Piubega	B	1	—
Id.	Id.	Poggio Rusco	B	1	3
Id.	Id.	Porto Mant.	B	—	1
Id.	Id.	Quingentole	B	—	1
Id.	Id.	Quistello	B	4	2
Id.	Id.	Rovere	B	—	1
Id.	Id.	Roncoferraro	B	1	3
Id.	Id.	San Giacomo	B	2	1
Id.	Id.	San Benedetto	B	1	—
Id.	Id.	Sabbioneta	B	1	—
Id.	Id.	Sermide	B	4	2
Id.	Id.	Serravalle	B	—	1
Id.	Id.	Suzzara	B	9	2
Id.	Id.	Viadana	B	1	2
Id.	Id.	Villimpenta	B	2	1
Id.	Id.	Virgilio	B	—	1
Id.	Id.	Volta Mantov.	B	1	—
Massa Carrara	Massa	Fosdinovo	B	—	1
Id.	Id.	Licciana	B	2	8
Id.	Id.	Montignoso	B	—	1
Milano	Abbiategrasso	Calvignasco	B	—	1
Id.	Id.	Casarile	B	—	1
Id.	Id.	Noviglio	B	—	1
Id.	Id.	Rosate	B	—	1

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
		Segue Afta epizootica.			
Milano	Abbiategrasso	Vernate	B	—	1
Id.	Id.	Zibido S. G.	B	—	1
Id.	Lodi	Terranova P.	B	—	1
Id.	Id.	Livraga	B	—	1
Id.	Milano	Busnago	B	—	1
Id.	Id.	Cornate d'Adda	B	—	1
Id.	Id.	Locate Triulzi	B	—	1
Id.	Id.	Pieve Em.	B	—	1
Id.	Id.	Rozzano	B	—	1
Id.	Id.	S. Giuliano M.	B	—	1
Id.	Monza	Balsamo	B	—	1
Modena	Mirandola	Camposanto	B	2	—
Id.	Id.	Cavezzo	B	3	—
Id.	Id.	Concordia	B	1	—
Id.	Id.	Finale	B	2	—
Id.	Id.	Medolla	B	23	—
Id.	Id.	Mirandola	B	22	6
Id.	Id.	S. Felice	B	2	2
Id.	Id.	S. Possidonio	B	2	—
Id.	Id.	S. Prospero	B	4	1
Id.	Modena	Bomporto	B	2	1
Id.	Id.	Campogalliano	B	1	—
Id.	Id.	Carpi	B	4	—
Id.	Id.	Castelnuovo	B	2	—
Id.	Id.	Castelvetro	B	2	1
Id.	Id.	Formigine	B	2	1
Id.	Id.	Guiglia	B	—	3
Id.	Id.	Modena	B	19	2
Id.	Id.	Nonantola	B	2	—
Id.	Id.	Maranello	B	1	—
Id.	Id.	Novi	B	3	—
Id.	Id.	Ravarino	B	4	1
Id.	Id.	S. Cesario	B	1	1
Id.	Id.	Sassuolo	B	1	—
Id.	Id.	Savignano	B	3	—
Id.	Id.	Spilamberto	B	6	1
Id.	Id.	Soliera	B	5	1
Id.	Id.	Vignola	B	2	1
Id.	Pavullo	Frassinoro	B	12	1
Id.	Id.	Monfestino	B	2	4
Id.	Id.	Montefiorino	B	12	8
Id.	Id.	Montese	B	1	—
Id.	Id.	Pavullo	B	2	1
Id.	Id.	Zocca	B	1	1
Novara	Biella	Borriana	B	—	1
Id.	Id.	Cavaglià	B	1	—
Id.	Id.	Curino	B	—	1
Id.	Novara	Agrate C.	B	1	—
Id.	Id.	Borgolavezzaro	B	2	—
Id.	Id.	Borgomanero	B	2	—
Id.	Id.	Borgoticino	B	1	—
Id.	Id.	Garbagna	B	4	1
Id.	Id.	Nibbiola	B	4	—
Id.	Id.	Novara	S	1	—
Id.	Id.	Oleggio	B	4	1
Id.	Id.	Sizzano	B	2	—
Id.	Id.	Trecate	B	1	—
Id.	Id.	Vespolate	B	3	—
Id.	Id.	Veruno	B	—	1
Padova	Padova	Este	B	3	—
Id.	Id.	Gazzo	B	—	1
Id.	Id.	Legnaro	B	1	—
Id.	Id.	Monselice	B	1	—
Id.	Id.	Saletto	B	1	—
Id.	Id.	S. Angelo	B	1	—
Id.	Id.	Stanghella	B	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
		Segue Afta epizootica			
Padova	Padova	Urbana	B	1	—
Id.	Id.	Vigodarzere	B	1	—
Parma	Borgo S. Donn.	Borgo S. Donn.	B	1	4
Id.	Id.	Busseto	B	4	3
Id.	Id.	Polesine	B	1	2
Id.	Id.	Salsomaggiore	B	1	—
Id.	Id.	Sissa	B	1	—
Id.	Id.	Soragna	B	—	1
Id.	Parma	Collecchio	B	1	1
Id.	Id.	Colorno	B	1	2
Id.	Id.	Cortile	B	—	5
Id.	Id.	Felino	B	1	—
Id.	Id.	Golese	B	4	7
Id.	Id.	Lesignano	B	5	1
Id.	Id.	Mezzani	B	—	2
Id.	Id.	Monchio	O	—	1
Id.	Id.	Montechiarug.	O	—	1
Id.	Id.	S. Lazzaro	B	—	2
Id.	Id.	S. Pancrazio	B	1	—
Id.	Id.	Sorbolo	B	1	1
Id.	Id.	Torrile	B	1	—
Id.	Id.	Traversetolo	B	—	1
Id.	Id.	Vigatto	B	—	4
Pavia	Mortara	Candia	B	—	1
Id.	Id.	Langosco	B	—	1
Id.	Id.	Vigevano	B	—	1
Id.	Pavia	Baselica	B	—	1
Id.	Id.	Bornasco	B	—	1
Id.	Id.	Casorate	B	—	2
Id.	Id.	Corteolona	B	—	1
Id.	Id.	Mirabello	B	—	1
Id.	Id.	Miradolo	B	1	—
Id.	Id.	Siziano	B	2	—
Id.	Id.	Spessa	B	—	1
Id.	Id.	Torre Pia	B	—	1
Id.	Id.	Trivolzio	B	1	—
Id.	Id.	Vellezzo	B	1	—
Id.	Voghera	Casatisma	B	—	1
Id.	Id.	Montalto	B	—	1
Perugia	Perugia	Città di Cast.	B	1	—
Id.	Id.	San Giustino	B	1	—
Id.	Id.	Umbertide	B	1	—
Pesaro Urbino	Pesaro	Fano	B	—	1
Id.	Id.	Montelabbate	B	—	1
Id.	Urbino	Colbordolo	B	1	—
Id.	Id.	Urbino	B	2	—
Piacenza	Piacenza	Cadeo	B	1	—
Id.	Id.	Carpaneto	B	2	—
Id.	Id.	Castell'Arquato	B	—	2
Id.	Id.	Castel S Giov	B	—	1
Id.	Id.	Cortemaggiore	B	1	1
Id.	Id.	Gropparello	B	1	—
Id.	Id.	Monticelli	B	—	1
Id.	Id.	Piacenza	B	—	1
Id.	Id.	San Pietro	B	—	1
Id.	Id.	Vigolzone	B	2	—
Id.	Id.	Villanova	B	1	—
Id.	Id.	Zavattarello	B	2	—
Pisa	Pisa	Bagni S. Giul.	B	—	2
Id.	Id.	Fauglia	B	1	1
Id	Id.	Pisa	B	10	1
Id.	Id.	Vecchiano	B	4	4
Id.	Volterra	Piombino	B	—	1
Ravenna	Faenza	Faenza	B	8	—
Id.	Id.	Solarolo	B	1	—
Id.	Lugo	Bagnacavallo	B	3	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Ravenna	Lugo	Cotignola	B	3	—
Id.	Id.	Fusignano	B	1	1
Id.	Id.	Lugo	B	4	1
Id.	Id.	Massalombarda	B	2	—
Id.	Ravenna	Alfonsine	B	—	2
Id.	Id.	Cervia	B	1	—
Id.	Id.	Ravenna	B	3	1
Reggio Emilia	Guastalla	Brescello	B	1	—
Id.	Id.	Fabbrico	B	—	1
Id.	Id.	Gualtieri	B	1	—
Id.	Id.	Guastalla	B	5	4
Id.	Id.	Luzzara	B	3	—
Id.	Id.	Novellara	B	1	3
Id.	Id.	Poviglio	B	—	2
Id.	Id.	Rio Saliceto	B	—	2
Id.	Reggio Emilia	Albinea	B	5	—
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Id.	Id.	Baiso	B	—	1
Id.	Id.	Bibbiano	B	1	1
Id.	Id.	Cadelbosco S.	B	1	3
Id.	Id.	Campegine	B	5	1
Id.	Id.	Carpineti	B	—	3
Id.	Id.	Casina	B	2	—
Id.	Id.	Castelnovo S.	B	3	—
Id.	Id.	Correggio	B	2	—
Id.	Id.	Gattatico	B	2	—
Id.	Id.	Ligonchio	B	1	—
Id.	Id.	Montecchio	B	2	—
Id.	Id.	Reggio Emilia	B	2	—
Id.	Id.	Rubiera	B	2	—
Id.	Id.	Scandiano	B	1	—
Id.	Id.	Viano	B	1	—
Id.	Id.	Id.	S	—	1
Roma	Rieti	Contigliano	B	1	—
Id.	Id.	Torricella	B	1	—
Id.	Roma	Anticoli Corr.	B	—	1
Id.	Id.	Roma	B	5	—
Id.	Viterbo	Viterbo	B	1	—
Rovigo	Adria	Adria	B	1	—
Id.	Rovigo	Arquà Poles.	B	1	—
Id.	Id.	Bagnolo di Po	B	2	—
Id.	Id.	Bergantino	B	1	—
Id.	Id.	Castelnuovo B.	B	2	—
Id.	Id.	Calto	B	2	—
Id.	Id.	Ceneselli	B	2	—
Id.	Id.	Crespino	B	1	—
Id.	Id.	Giacciano c. B.	B	3	—
Id.	Id.	Lendinara	B	2	—
Id.	Id.	Massa Sup.	B	1	—
Id.	Id.	Occhiobello	B	2	—
Id.	Id.	Pincara	B	1	1
Id.	Id.	Ramo di Palo	B	1	—
Id.	Id.	Stienta	B	1	—
Id.	Id.	Trecenta	B	—	1
Id.	Id.	Villanova Gh.	B	1	—
Id.	Id.	Canda	B	—	2
Salerno (*a*)	Sala Consilina	Polla	B	—	3
Siena	Siena	Colle V. d'Elsa	B	1	—
Sondrio	Sondrio	Ardenno	B	1	—
Id.	Id.	Sondrio	B	2	—
Spezia	Spezia	Castelnuovo M.	B	5	—
Id.	Id.	Sarzana	B	3	—
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Torino	Ivrea	Cuorgnè	B	1	—
Id.	Id.	Ivrea	B	1	—
Id.	Pinerolo	Pinerolo	B	—	1
Torino	Torino	Chiari	B	1	—
Id.	Id.	Front C.	B	1	—
Trento	Bolzano	Renon	B	4	—
Id.	Id.	Terlano	B	2	—
Id.	Id.	Velturno	B	2	—
Id.	Borgo	Borgo	B	—	1
Id.	Id.	Caldonazzo	B	1	—
Id.	Id.	Castelnovo	B	5	3
Id.	Bressanone	Valgiovo	B	4	—
Id.	Cles	Sporminore	B	3	—
Id.	Riva	Enguiso	B	3	—
Id.	Id.	Lenzumo	B	3	4
Id.	Id.	Nago-Torbole	B	1	—
Id.	Tione	Bleggio Sup	B	5	—
Id.	Trento	Cavedine	B	4	—
Id.	Id.	Mattarello	B	12	—
Treviso	Treviso	Casier	B	—	1
Id.	Id.	Castelfranco	B	1	—
Id.	Id.	Crespano	B	—	1
Id.	Id.	Loria	B	—	1
Id.	Id.	Prganziol	B	—	1
Id.	Id.	San Biagio	B	1	—
Id.	Id.	Susegana	B	—	1
Id.	Id.	Vittorio Ven.	B	1	—
Id.	Id.	Volpago	B	1	—
Venezia	Chioggia	Cavarzere	B	1	—
Id.	Id.	Cona	B	7	1
Id.	Venezia	Campagna Z.	B	5	—
Id.	Id.	Cavazuccherina	B	—	1
Id.	Id.	Cinto Caom.	B	8	—
Id.	Id.	Favaro V.	B	1	—
Id.	Id.	Fossò	B	2	—
Id.	Id.	Grisolera	B	—	1
Id.	Id.	Gruaro	B	3	2
Id.	Id.	Martellago	B	2	1
Id.	Id.	Musile	B	1	—
Id.	Id.	Noventa di Po	B	2	—
Id.	Id.	Portogruaro	B	8	—
Id.	Id.	S. Maria di S.	B	—	1
Id.	Id.	S. Donà di P.	B	1	1
Id.	Id.	S. Michele T.	B	4	—
Id.	Id.	Torre di M.	B	—	1
Verona	Verona	Albaredo	B	1	—
Id.	Id.	Cerea	B	1	1
Id.	Id.	Gazzo Veron.	B	3	—
Id.	Id.	Legnago	B	—	1
Id.	Id.	Oppeano	B	1	—
Id.	Id.	S. Massimo	B	3	1
Id.	Id.	Trevenzuolo	B	1	—
Vicenza	Vicenza	Bolzano	B	—	2
Id.	Id.	Camisano	B	3	2
Id.	Id.	Cornedo	B	2	—
Id.	Id.	Costabissara	B	4	—
Id.	Id.	Grisignano	B	4	1
Id.	Id.	Grumolo	B	2	—
Id.	Id.	Lonigo	B	1	1
Id.	Id.	Montebello	B	1	1
Id.	Id.	Monticello C.	B	1	—
Id.	Id.	Monteviale	B	3	—
Id.	Id.	Nanto	B	—	1
Id.	Id.	Noventa	B	2	—
Id.	Id.	Tezze	B	2	1
Id.	Id.	Vicenza	B	2	—
				803	350

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Malattie infettive dei suini.			
Ancona	Ancona	Fabriano	S	—	3
Id.	Id.	Iesi	S	—	1
Arezzo	Arezzo	Cavriglia	S	1	—
Id.	Id.	Cortona	S	8	—
Id.	Id.	Foiano Chiana	S	1	2
Ascoli Piceno	Ascoli	Acquasanta	S	2	—
Id.	Fermo	Fermo	S	1	—
Id.	Id.	Monterubbiano	S	1	—
Id.	Id.	Monte Urano	S	2	2
Id.	Id.	S. Elpidio	S	—	—
Avellino	Ariano	S. Sossio B.	S	—	—
Belluno	Belluno	Belluno	S	—	—
Id.	Feltre	Feltre	S	—	—
Id.	Id.	Pedavena	S	—	—
Benevento	Benevento	Apice	S	3	5
Id.	Id.	Buonalbergo	S	3	2
Id.	Id.	Paduli	S	2	4
Id.	Cerreto	Faicchio	S	3	2
Brescia	Brescia	Montichiari	S	1	—
Campobasso	Campobasso	Campobasso	S	2	—
Id.	Id.	Ferrazzano	S	5	—
Caserta	Piedimonte l'A.	Caiazzo	S	—	1
Id.	Id.	Nocera Torin.	S	5	12
Catanzaro	Catanzaro	Sambiase	S	—	7
Chieti	Vasto	Fresagrandin.	S	80	—
Id.	Id.	S. Buono	S	10	—
Id.	Id.	Palmoli	S	60	—
Cosenza	Cosenza	Lattarico	S	2	—
Id.	Id.	Rota Greca	S	5	—
Id.	Id.	S. Benedetto	S	3	—
Id.	Id.	S. Martino	S	5	—
Id.	Id.	Spezzano Gr.	S	—	1
Id.	Paola	Amantea	S	1	—
Id.	Rossano	S. Giorgio	S	—	1
Firenze	Firenze	Borgo S. Lor.	S	2	—
Id.	Id.	Firenze	S	5	—
Fiume	Fiume	Fiume	S	—	1
Foggia	S. Severo	Apricena	S	1	1
Forlì	Cesena	Cesena	S	—	1
Id.	Id.	Cesenatico	S	1	—
Id.	Id.	Teodorano	S	1	—
Id.	Id.	Rimini	S	—	1
Friuli	Cividale	Manzano	S	1	—
Id.	Gradisca	Cormons	S	3	—
Macerata	Macerata	Pausula	S	3	—
Mantova	Mantova	Pegognaga	S	—	1
Id.	Id.	Motteggiana	S	1	—
Id.	Id.	S. Benedetto	S	1	—
Modena	Modena	Fiorano	S	—	1
Id.	Id.	Novi	S	1	—
Id.	Id.	Modena	S	2	3
Id.	Id.	Nonantola	S	1	—
Pavia	Pavia	Cava Man.	S	1	—
Id.	Id.	Fossarmato	S	1	—
Id.	Id.	Pavia	S	1	—
Perugia	Foligno	Spello	S	—	1
Pesaro Urbino	Urbino	Apecchio	S	1	—
Pola	Parenzo	Montona	S	—	1
Id.	Pola	Rovigno	S	—	1
Ravenna	Faenza	Riolo Bagni	S	—	1
Id.	Ravenna	Cervia	S	2	—
Id.	Id.	Ravenna	S	2	2
Reggio Emilia	Guastalla	Reggiolo	S	2	—
Id.	Reggio Emilia	Castelnuovo S	S	4	—
Id.	Id.	Vezzano	S	1	—
Roma	Rieti	Rieti	S	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue *Malattie infettive dei suini*			
Roma	Roma	Anticoli C.	S	—	1
Salerno	Salerno	Pontecagn.	S	1	—
Siena	Montepulc.	Torrita	S	1	—
Id.	Siena	Casola d'Elsa	S	—	1
Id.	Id.	Castiglione M.	S	—	4
Teramo	Penne	Castilenti	S	—	4
Torino	Torino	Riva pr. Chieri	S	—	1
Trento	Bolzano	Caldaro	S	4	—
Id.	Id.	Termeno	S	1	—
Id.	Brunico	Brunico	S	—	1
Id.	Id.	Campo Tures	S	—	1
Id.	Cavalese	Egna	S	—	1
Id.	Id.	Ora	S	3	—
Id.	Merano	Silandro	S	2	—
Id.	Trento	Trento	S	—	1
Trieste	Trieste	Trieste	S	24	8
Vicenza	Vicenza	Torri di Q.	S	1	1
				286	82
		Morva.			
Bologna	Bologna	Bologna	E	2	—
Genova	Genova	Genova	E	—	1
Napoli	Napoli	Napoli	E	2	1
				4	2
		Farcino criptococcico			
Avellino	Ariano	Grottaminarda	E	1	—
Id.	Avellino	Avellino	E	10	—
Id.	Id.	Atripalda	E	2	—
Id.	Id.	Capriglia	E	1	—
Id.	Id.	Lapio	E	1	—
Id.	Id.	Lauro	E	1	—
Id.	Id.	Mano Calzati	E	1	—
Id.	Id.	Montemiletto	E	1	—
Id.	Id.	Mugnano	E	3	—
Id.	Id.	Pietradefusi	E	1	—
Id.	Id.	Pratola	E	2	—
Id.	Id.	Quindici	E	2	—
Id.	Id.	S. Potito	E	2	—
Id.	Id.	Torre le Noc.	E	1	—
Id.	S. Angelo L.	S. Mango	E	3	—
Bari	Bari	Bari	E	2	—
Id.	Id.	Bitonto	E	1	—
Id.	Id.	Bitritto	E	1	—
Id.	Barletta	Barletta	E	1	—
Id.	Id.	Ruvo	E	2	—
Caltanissetta	Terranova	Niscemi.	E	2	—
Id.	Id.	Terranova	E	5	—
Caserta	Caserta	Marcianise	E	—	3
Id.	Nola	Nola	E	—	1
Catania	Acireale	Castiglione	E	—	1
Id.	Caltagirone	Caltagirone	E	2	—
Id.	Id.	Mineo	E	1	—
Id.	Catania	Adernò	E	1	—
Foggia	Foggia	Margher. di S.	E	1	—
Id.	Id.	Ortanova	E	1	—
Napoli	Casoria	Afragola	E	3	—
Id.	Id.	Caivano	E	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
		Segue Farcino criptococcico.			
Napoli	Casoria	Frattamaggiore	E	2	—
Id.	Castell. St.	Gragnano	E	1	—
Id.	Id.	S. Giuseppe	E	5	—
Id.	Napoli	Cercola	E	1	—
Id.	Id.	Napoli	E	8	1
Palermo	Palermo	Borghetto	E	16	—
Id.	Id.	Palermo	E	80	—
Id.	Id.	Partinico	E	2	—
Id.	Id.	Terrasini	E	1	—
Pisa	Volterra	Cecina	E	1	—
Salerno	Salerno	Angri	E	2	—
Id.	Id.	Bracigliano	E	2	—
Id.	Id.	Cava dei Tirr.	E	1	—
Id.	Id.	Castel S. G.	E	2	—
Id.	Id.	Fisciano	E	1	—
Id.	Id.	Nocera Inf.	E	1	—
Id.	Id.	Salerno	E	2	—
Id.	Id.	Sarno	E	1	—
Id.	Id.	Scafati	E	1	—
Siracusa	Modica	Ragusa	E	1	—
Spezia	Spezia	Arcola	E	1	—
Id.	Id.	Borghetto	E	1	—
Id.	Id.	Sesta Godano	E	1	—
Id.	Id.	Spezia	E	33	3
Id.	Id.	Vezzano	E	1	—
Taranto	Taranto	Castellaneta	E	—	1
				224	10
		Rabbia.			
Alessandria	Casale	Sala	Cn	—	1
Ancona	Ancona	Ancona	Cn	1	1
Id.	Id.	Id.	G	—	1
Id.	Id.	Iosi	Cn	—	2
Id.	Id.	Montecarotto	Cn	1	—
Id.	Id.	Id.	Cp	1	—
Id.	Id.	Montemar.	Cn	3	—
Aquila	Sulmona	Castel di S.	Cn	—	1
Arezzo (b)	Arezzo	Terranova Br.	Cn	—	1
Ascoli Piceno	Ascoli	Ascoli	Cn	—	3
Id.	Fermo	Massignano	Cn	—	1
Id.	Id.	Montefiore (b)	Cn	—	1
Id.	Id.	Id.	S	—	1
Id.	Id.	Ripatransone	Cn	—	1
Id.	Id.	Smerillo	Cn	—	1
Bari (b)	Barletta	Barletta	E	—	1
Id.	Id.	Canosa	E	1	—
Benevento	Cerreto	S. Agata d. G.	Cn	—	1
Cagliari	Cagliari	Pirri	Cn	—	1
Campobasso (b)	Campobasso	Ielsi	Cn	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	Caltanissetta	Cn	—	1
Catania	Caltagirone	Mineo	E	1	—
Como	Como	Como	Cn	—	1
Id.	Id.	Como (b)	Cn	—	3
Id.	Varese	Varese (b)	Cn	—	3
Firenze	Firenze	Prato	Cn	—	1
Foggia	Foggia	Cerignola	Cn	2	—
Id.	Id.	Vieste	Cn	1	1
Id.	S. Severo	S. Giovanni R.	Cn	—	1
Id.	Id.	S. Marco in L.	Cn	—	1
Genova	Genova	Genova	Cn	—	1
Lecce	Lecce	Lecce	Cn	—	1
Macerata	Macerata	Macerata	Cn	—	1
Id.	Id.	Recanati	Cn	3	—
Id.	Id.	S. Giorgio	Cn	—	1
		Segue Rabbia.			
Massa-Carrara	Massa	Massa	Cn	—	1
Messina	Messina	Messina	Cn	—	1
Id.	Mistretta (b)	Caronia	Cn	—	2
Modena	Modena	Bomporto	Cn	1	1
Napoli	Napoli	Napoli	Cn	2	1
Palermo	Palermo	Palermo	Cn	4	—
Id.	Termini	Caccamo	B	3	—
Parma	Parma	Golese	E	—	1
Id.	Id.	Langhirano	Cn	2	—
Id.	Id.	Parma	Cn	—	2
Id.	Id.	Torrile	Cn	—	1
Ravenna	Lugo	Conselice	Cn	—	1
Roma	Roma	Roma	Cn	—	1
Siracusa	Modica	Modica	E	—	1
Taranto	Taranto	Lizzano	Cn	1	—
Id.	Id.	Pulsano	Cn	1	—
Teramo	Penne	Catignano	Cn	—	1
Id.	Id.	Elice	Cn	—	1
Id.	Teramo	Castiglione V.	Cn	—	1
				28	51
		Rogna			
Ancona	Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila	Aquila	Aquila	O	—	2
Id.	Id.	Camarda	O	1	—
Id.	Id.	Casteldieri	O	1	—
Id.	Id.	Castelvecch. S.	O	1	—
Id.	Id.	Gagliano	O	1	—
Id.	Id.	Goriano	O	1	—
Id.	Id.	Molina	O	1	—
Id.	Id.	Secinaro	O	1	—
Id.	Avezzano	Aielli	O	1	—
Id.	Id.	Collarmele	O	4	—
Id.	Id.	Carsoli	O	1	—
Id.	Id.	Opi	O	—	1
Id.	Id.	Ovindoli	O	4	—
Id.	Id.	Pereto	O	1	—
Id.	Cittaducale	Cantalice	E	2	—
Id.	Id.	Cittaducale	O	1	—
Id.	Id.	Pescorocch.	O	4	—
Id.	Sulmona	Alfedena	O	1	—
Id.	Id.	Ateleta	O	1	—
Id.	Id.	Anversa	O	1	—
Id.	Id.	Bugnara	O	1	—
Id.	Id.	Castel di S.	O	1	—
Id.	Id.	Pescocostanzo	O	1	—
Id.	Id.	Pettorano	O	1	—
Id.	Id.	Prezza	O	1	—
Id.	Id.	Raiano	O	1	—
Avellino	Ariano	Monteleone	O	3	—
Id.	S. Angelo L.	Bisaccia	O	1	—
Campobasso	Isernia	Castel del G.	O	12	—
Id.	Id.	S. Vincenzo V.	O	—	2
Foggia	Bovino	Bovino	O	1	—
Id.	Id.	Deliceto	O	1	—
Id.	Id.	Troia	O	1	—
Id.	Foggia	Manfredonia	O	1	—
Id.	S. Saverio	S. Marco in L.	O	1	—
Id.	Id.	S. Nicandro G.	O	1	—
Grosseto	Grosseto	Grosseto	O	1	—
Id.	Id.	Orbetello	O	1	—
Palermo	Palermo	Palermo	E	1	—
Perugia	Foligno	Foligno	O	4	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue Rogna.			
Pola	Pola	Dignano	E	—	1
Id.	Id.	Rovigno	E	1	—
Roma	Civitavecchia	Cerveteri	O	1	—
Id.	Id.	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Frosinone	Vico nel Lazio	O	1	—
Id.	Rieti	Poggio Mirt.	O	1	—
Id.	Roma	Roma	O	1	—
Id.	Id.	Trevi nel Laz	O	—	1
Salerno	Campagna	Buccino	O	3	—
Siena	Montepulciano	Castiglione d'O.	O	4	—
Taranto	Taranto	Castellaneta	O	1	—
				80	7
		Agalassia contagiosa delle pecore e capre.			
Aquila	Avezzano	Celano	O	2	—
Id.	Sulmona	Villalago	Cp	1	—
Foggia	Foggia	Manfredonia	O	—	1
Grosseto	Grosseto	Magliano	O	1	—
Roma	Roma	Anzio	O	1	—
Id.	Id.	Roma	O	1	—
Id.	Id.	Vallepietra	O	1	—
Id.	Velletri	Cisterna	O	1	—
Id.	Id.	Velletri	O	1	—
Salerno	Salerno	Giffoni V. P.	O	1	—
				10	1
		Vaiuolo ovino.			
Aquila	Aquila	Bagno	O	1	—
Id.	Avezzano	Avezzano	O	1	—
Id.	Id.	Capistrello	O	2	—
Avellino	Avellino	Avella	O	1	—
Bari	Barletta	Spinazzola	O	1	—
Lucca	Lucca	Lucca	O	1	—
Pesaro Urbino	Urbino	Urbino	O	4	—
Pisa	Pisa	Bagni S. Giul.	O	1	1
Id.	Id.	Pisa	O	1	—
Roma	Civitavecchia	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Frosinone	Acuto	O	1	—
Id.	Id.	Labico	O	1	—
Id.	Roma	Cerveteri	O	1	—
Id.	Id.	Roma	O	3	—
Id.	Id.	Trevignano	O	1	—
Id.	Velletri	Artena	O	1	—
Id.	Id.	Valmontone	O	1	—
Salerno	Campagna	Buccino	O	1	—
Taranto	Taranto	Mottola	O	1	—
				25	1
		Colera dei polli.			
Aquila	Aquila	Capitignano	P	1	—
Id.	Avezzano	Ortona	P	2	—
Campobasso	Campobasso	Campo di P.	P	7	—
Id.	Isernia	Boiano	P	1	—
Id.	Id.	Campochiaro	P	6	—
		Segue Colera dei polli.			
Campobasso	Isernia	Guardiaregia	P	3	—
Id.	Id.	S. Polo Matese	P	—	3
Id.	Id.	Sessano	P	4	—
Girgenti	Girgenti	Campob. di L.	P	—	1
Salerno	Campagna	Buccino	P	6	—
Id.	Id.	Capaccio	P	3	—
				33	4
		Peste aviaria.			
Vicenza	Vicenza	Vicenza	P	—	1
		Diarrea dei vitelli.			
Bari	Altamura	Gravina	B	—	1
		Setticemia emorragica dei bovini.			
Cosenza	Rossano	Corigliano	B	—	1
Reggio Emilia	Guastalla	Campagnola	B	—	1
				—	2
		Tubercolosi.			
Taranto	Taranto	Ginosa	B	—	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	22	43	45
Carbonchio sintomatico	8	8	9
Afta epizootica	48	444	1153
Malattie infettive dei suini	34	83	368
Morva	3	3	6
Farcino criptococcico	13	58	234
Rabbia	28	50	79
Rogna	13	52	87
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	5	10	11
Vaiuolo ovino	9	19	26
Colera dei polli	4	11	37
Peste aviare	1	1	1
Diarrea dei vitelli	1	1	1
Setticemia emorragica dei bovini	2	2	2
Tubercolosi	1	1	1

B *bovina*; Bf *bufalina*; O *ovina*; Cp *caprina*; S *suina*; E *equina*; P *pollame*; Cn *canina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

(*b*) Malattia sospetta.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 24 maggio 1925, il signor dott. Ernesto Monticelli fu Salvatore, notaio residente ed esercente in Taranto, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per esami a 18 posti di aiutanti aggiunti nel ruolo tecnico (gruppo B) del Real corpo delle foreste.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 625, col quale il Ministero dell'economia nazionale è stato autorizzato a coprire, mediante pubblici concorsi per titoli e per esami, la metà dei posti vacanti nel grado iniziale dei ruoli dipendenti;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 3084, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente lo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 25 settembre 1924, n. 1611, contenente norme particolari per le promozioni e le ammissioni nei ruoli del Real corpo delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami a 18 posti di aiutante aggiunto (grado 11°) nel ruolo del gruppo *B* del personale tecnico del Real corpo delle foreste coll'annuo stipendio di L. 7000, più L. 1700 di supplemento di servizio attivo e le indennità caro-viveri assegnate agli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato dalle disposizioni dei Regi decreti 5 aprile e 11 novembre 1923, nn. 853 e 2395.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire non oltre il 15 agosto 1925 al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale delle foreste) la domanda su carta da bollo da L. 3.

La domanda dovrà indicare con precisione cognome, nome e paternità del candidato, nonchè il luogo di residenza, dove egli intende che gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso ed in quale delle sedi indicate nel successivo art. 5 desidera di dare gli esami scritti.

Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti redatti su carta da bollo e debitamente legalizzati:

1° atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante alla data del presente decreto ha compiuti gli anni 18 e non ha superati gli anni 25 di età. Detto termine è elevato ad anni 30 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e ad anni 39 per gl'invalidi di guerra;

2° certificato attestante che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici, di data non anteriore ad un mese dalla presentazione della domanda.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, ai fini del presente decreto, gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore ad un mese dal giorno della presentazione della domanda;

4° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune dove il concorrente ha domicilio o la sua abituale residenza, di data non anteriore ad un mese dalla domanda;

5° certificato medico rilasciato da un medico militare, o da un medico provinciale, comprovante che il concorrente è dotato di sana e robusta costituzione fisica ed è riconosciuto idoneo al servizio di campagna tecnico-forestale.

Gl'invalidi di guerra produrranno il certificato previsto dall'art 14, n. 3, del regolamento 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma voluta dal successivo art. 15 del regolamento medesimo.

L'Amministrazione si riserva di far sottoporre i candidati ad una visita da effettuarsi in Firenze da un collegio medico di sua fiducia.

Nei riguardi degli invalidi di guerra la visita avrà luogo ai sensi dell'art. 5 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

6° diploma originale di licenza dell'istituto tecnico (sezione agrimensura), conseguita presso un istituto governativo o pareggiato, o copia autentica dello stesso, o certificato di aver superati gli esami di abilitazione alla professione di geometra, ai sensi dell'art. 50 del R. decreto 6 maggio 1923, n 1054;

7° certificato di leva militare o foglio matricolare del servizio militare prestato.

8° documenti originali che dimostrino il possesso della qualifica di mutilato, di invalido, di combattente, o una delle condizioni contemplate dall'art 21 del R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395, per stabilire le preferenze a parità di merito;

9° ricevuta comprovante il versamento in un ufficio del registro della somma di L. 25 per tassa di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti nn. 2, 3 e 4 i concorrenti che prestano servizio come impiegati di ruolo in altra Amministrazione statale,

10° i concorrenti inoltre dovranno allegare ai documenti la propria fotografia in formato visita, munita della firma autografa, debitamente autenticata da un Regio notaio.

Art. 3.

Le domande pervenute al Ministero dopo il termine stabilito nel precedente art. 2, anche se presentate in tempo agli uffici postali, non saranno prese in considerazione e saranno senz'altro respinte ai mittenti.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno inoltre prese in considerazione le domande redatte su carta da bollo insufficiente.

La mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti e della quietanza della tassa di ammissione importa la esclusione dal concorso, nè è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero assegna al candidato un termine improrogabile di 15 giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

La tassa di concorso sarà rimborsata solo nel caso che il concorso sia revocato.

Art. 4.

Il Ministero si riserva la facoltà di escludere dall'ammissione al concorso gli aspiranti che per qualsiasi motivo non ritenesse compatibili con la qualità di funzionario tecnico del Real corpo delle foreste.

Art. 5.

Gli esami scritti avranno luogo presso gli uffici d'Ispettorato forestale in Cagliari, Palermo, Torino, Vicenza, Bologna, Firenze, Roma, Caserta, Catanzaro nei giorni che saranno indicati dal Ministero e comunicati ai singoli interessati

Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere le sedi di esami, che non siano state designate da almeno 20 concorrenti.

In tal caso i candidati che avessero richiesto di fare gli esami in una di dette sedi saranno aggregati ad una delle sedi viciniori.

Gli esami orali avranno luogo in Firenze.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una orale.

Delle prove scritte una riguarderà l'estimo e l'altra il disegno di costruzioni o topografico, a scelta della Commissione esaminatrice, nei limiti dei programmi di esame di abilitazione per la professione di geometra, riportati nell'allegato *A*.

La prova orale si svolgerà sulle seguenti materie: costruzioni, estimo e topografia con relative esercitazioni pratiche, nei limiti dei programmi sopra indicati

Art 7.

Per lo svolgimento delle prove di esami saranno osservate le norme degli articoli 34, 35, 36, 37, 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per lo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 8.

Ai concorrenti saranno assegnate per lo svolgimento delle prove scritte sette ore decorrenti dal momento della dettatura dei temi.

L'esame orale avrà la durata minima di un'ora per ciascun candidato.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte ed in quelle orali.

La graduatoria dei vincitori del concorso è formata per ordine di punti.

A parità di punti la graduatoria sarà fatta con le norme dell'art. 21 del R decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Nella graduatoria avranno la precedenza assoluta gl'invalidi di guerra che abbiano conseguita la idoneità, ai sensi e nei limiti dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 9.

I vincitori del concorso con la qualifica di allievi aiutanti aggiunti trascorreranno il periodo di prova in un corso di istruzione della durata non inferiore a mesi sei, presso il Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze con l'assegno mensile di L. 450.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti il programma e le modalità per detto corso.

Art. 10.

Alla fine del corso gli allievi aiutanti aggiunti saranno sottoposti ad una prova tecnico-pratica sulle materie insegnate.

Quelli che riporteranno la idoneità in detta prova conseguiranno la nomina ad aiutanti aggiunti, secondo l'ordine di graduatoria della prova suddetta, dopo che saranno attuate le disposizioni di cui gli articoli 14 e seguenti del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, relative ai passaggi di categoria ed alle sistemazioni in ruolo, in conformità di quanto è disposto nel R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 625, sopra richiamato.

Art 11.

La Commissione degli esami avrà sede in Firenze e sarà composta:

a) da un ispettore superiore forestale;

b) da due professori dell'Istituto superiore agrario e forestale di Firenze o di altra scuola superiore di agricoltura;

c) da un professore di istituto tecnico superiore;

d) da un ispettore capo forestale.

Funzionerà da presidente il commissario di grado più elevato.

Assisterà la Commissione in qualità di segretario un funzionario amministrativo della Direzione generale delle foreste.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per la classificazione delle prove.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 maggio 1925.

Il Ministro: NAVA.

Programma per gli esami di aiutante aggiunto nel Real corpo delle foreste.

ESTIMO.

1. Importanza, limiti, intendimenti dell'estimo
2. Interesse dei capitali. Leggi che regolano il saggio di interesse. Interesse semplice e composto, discontinuo e continuo. Accumulazione di un capitale con i suoi interessi. Sconto. Annualità Rendite periodiche Valori medi. Reparti Applicazioni numeriche. Uso di tavole.
3. Beni. Ricchezze. Valore. Prezzo. Compito del perito e sue doti. Fattori della produzione agraria e loro rapporti.
4. Circostanze che influiscono sul valore dei fondi.
5. Distribuzione della rendita fondiaria lorda fra i fattori della produzione. Rendita permanente e transitoria. Rendita attuale e potenziale. Valore potenziale dei fondi.
6. Determinazione dei prezzi da applicarsi alle derrate prodotte nei terreni da stimarsi.
7. Della stima empirica e della stima indiretta o per confronto.
8. Stima dei fondi dati in affitto
9. Stima dei fondi dati a colonia.
10. Della stima diretta analitica. Difficoltà della medesima, determinazione della rendita
11. Saggi di capitalizzazione delle rendite fondiarie e saggi d'interesse da adottarsi nei conteggi estimativi.
12. Aggiunte e detrazioni che spesso devono farsi al valore ottenuto capitalizzando la rendita di un fondo.
13. Stima dei frutti pendenti.
14. Relazioni di stima.
15. Stima dei fondi coltivati con sole piante erbacee in avvicendamento a podere diviso ed a podere indiviso.
16. Metodo generale di stima delle piante arboree.
17. Stima di un vigneto e di un oliveto. Elementi generali di spesa e di provento.
18. Stima di una piantagione in funzione del suo prezzo di costo.
19. Stima dei terreni incolti suscettibili di miglioramento.
20. Stima dei prati Prodotti e spese dei medesimi.
21. Stima dei pascoli
22. Stima degli orti; esame dei diversi metodi che si possono applicare Proventi e spese degli orti.
23. Stima delle ville signorili; vari metodi che si possono adottare.
24. Stima delle risaie stabili, dei laghi e stagni da pesca.
25. Stima dei boschi Diversi capitali che sono da distinguersi.
26. Determinazione del valore del terreno dei boschi.
27. Stima del soprassuolo dei boschi a governo annuo ed a governo intermittente.
28. Stima di un bosco integrale a governo annuo ed a governo intermittente.
29. Determinazione della massa boschiva.
30. Danni boschivi; casi più frequenti e determinazione della relativa indennità
31. Stima dei fabbricati e dei suoli edificatori.
32. Stima delle miniere, cave e torbiere.
33. Stima dei fondi gravati da servitù di usufrutto e da pensioni vitalizie.
34. Affrancazione dei fondi enfiteutici. Stima del dominio utile e del dominio diretto di un fondo enfiteutico.
35. Delle espropriazioni per causa di pubblica utilità; distinzioni da farsi Determinazione delle indennità nel caso di espropriazioni permanenti, totali e parziali.
36. Indennità nel caso di espropriazioni temporanee per utilità pubblica.
37. Indennità per passaggi d'acqua su i fondi altrui.
38. Norme da seguirsi nella divisione dei fondi e nel fare la stima delle loro diverse parti.
39. Mutui fondiari. Calcolo della quota annua di estinzione.
40. Calcolo delle indennità per migliorie eseguite nei fondi altrui.
41. Stima delle acque d'irrigazione e delle acque impiegate come forze motrici.
42. Stima di scorte morte, foraggi, paglie, semi, concimi, attrezzi, ecc.
43. Distribuzione delle spese consorziali per opere di irrigazione.
44. Reparto delle spese consorziali per opere idrauliche di difesa e di botanica.
45. Calcolo delle indennità per danni cagionati dalla grandine.
46. Determinazione delle indennità per danni cagionati dagli incendi.
47. Inventari di consegna e riconsegna.
48. Bilanci rurali.
49. Del catasto. Stato del catasto fondiario in Italia. Legge del 1886 e R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17.
50. Varie operazioni della stima censuaria.
51. Del catasto dei fabbricati.

COSTRUZIONE E DISEGNO DI COSTRUZIONE.

1. Prova scritta o grafica: Schema di progetto completo di edifici per uso delle industrie agricole, abitazioni operaie e costruzioni rurali, corredate da schizzi di piante, sezioni, progetti e computo metrico.

2. Prova orale:

Materiali da costruzione: Pietre naturali ed artificiali (calce, cementi e malte); legnami e metalli di uso nelle fabbriche; qua-

lità del materiale rispetto alle costruzioni e nomi e misure con le quali si trovano in commercio.

Struttura delle fabbriche: Composizione di murature, archi, vôlte e fondazioni; struttura di solai in legno, ferro e cemento armato; struttura di scale e di tetti; formature delle abitazioni, latrine, cisterne e filtri.

Lavori in terra: Lavori in terra relativi alle costruzioni delle strade rotabili e nozioni sui muri di sostegno e ponticelli, con regole pratiche.

Costruzioni idrauliche: Descrizione delle principali opere di irrigazioni, bonifiche, opere di difesa nei torrenti e fiumi.

Applicazione di geometria descrittiva: Principali problemi sul punto, rette, piani e angoli. Teorie delle ombre, degli elementi architettonici. Unione di ferro e legname.

Resistenza dei materiali: Casi semplici di elasticità e resistenza dei solidi ad asse rettilineo, tensione, pressione, flessione e taglio. Carichi di sicurezza. Equazione di stabilità. Valori particolari dei momenti di inerzia e di resistenza di travi di uso comune, momenti flettenti e sforzi di taglio per le travi appoggiate o incastrate agli estremi; calcoli elementari coll'uso dei manuali.

Norme tecniche: Economia e disposizione dei fabbricati rurali.

TOPOGRAFIA E DISEGNO TOPOGRAFICO.

1. Prova scritta: Tema da svolgere in applicazione di problemi topografici col calcolo trigonometrico, sia sulle coordinate, sia sulle misure delle aree. Problema di Pothenot, Hansen, ecc Livellazione geometrica. Descrizione degli strumenti di topografia. Teodolite. Tacheometri, bussole, squadri, tavoletta pretoriana, livelli.

2. Prova orale:

Elementi di trigonometria piana: Risoluzioni di triangoli piani, retti ed obliqui. Aree dei triangoli. Relazione fra le aree e i raggi dei cerchi circoscritti, inscritti ed ex-inscritti. Risoluzioni dei problemi di Pothenot e Hansen.

Planimetria: 1. Cartografia. Carta d'Italia del Regio istituto geografico. Scale di riduzioni. Mezzi per individuare punti sul terreno. Mezzi di misura diretta. — 2. Squadri metallici e a rifrazione. Nonii. Livelle Lenti. Cannocchiali Micrometri. Stadie. — 3. Misura indiretta delle distanze con cannocchiali e stadie. Teodolite ripetitore e reiteratore. Errori di osservazione. Eccentricità. Letture coniugate. Angoli zenitali, di altezza e di depressione e azimutali.

Riduzione al centro di stazione

Tacheometro. Cleps Squadro graduato Bussola topografica e delle miniere. Sestante da topografo. Tavoletta pretoriana. Metodi di rilievo. Collegamenti delle stazioni Metodo di triangolazione. Celerimensura. Poligonazione Azimut. Calcolo di coordinate. Del catasto geometrico particellare.

Altimetria e livellazione: Livellazione geometrica e trigonometrica. Operazione e metodi di livellazione. Vari tipi di livelli. Clisimetri ed eclimetri.

Applicazioni di topografia: Tracciati stradali Progetto di massima e definitivo. Calcoli e problemi sul profilo longitudinale e trasversale. Calcoli dei volumi, dei movimenti di terre. Spianamento del terreno.

Calcolo delle aree: Metodi numerici. Formula di Simpson. Metodi grafici. Metodi meccanici con il planimetro polare di Amsler.

Divisione delle aree: Casi particolari.

Rettificazione dei confini: Casi particolari.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso fra i compositori italiani per musicare strofe dell'ode « Alla Croce di Savoia » di Giosuè Carducci.

Mentre, in occasione del venticinquesimo anniversario dell'ascensione al trono di S. M. il Re Vittorio Emanuele III, sale da tutto il popolo italiano verso l'Augusta Persona del Sovrano un infinito palpito di devozione e di riconoscenza, ho disposto che, a ricordare questa grande circostanza in cui nel nome santo della Patria tutti i cuori degli italiani si trovano riuniti in un solo affetto intorno al Re, venga bandito tra i nostri compositori un concorso per musicare alcune strofe dell'ode di Giosue Carducci « Alla Croce di Savoia ». Nè senza un profondo significato l'ode del Poeta, rivestita di nuove note musicali, tornerà a riecheggiare per l'Italia come già ebbe a correre un tempo per la stessa Penisola auspicio di speranza e di fede, per esprimere ancora una volta la costante invitta devozione del popolo nostro verso la gloriosa Dinastia che pur oggi, duce la Maestà del Re Vittorio Emanuele III ha condotto l'Italia al compimento delle sue rivendicazioni e al trionfo definitivo del proprio diritto, e ne scorta ai trionfi avvenire.

Il bando di concorso viene pertanto regolato dalle seguenti norme:

1° E' bandito un concorso fra i compositori italiani per musicare l'ode di Giosue Carducci « Alla Croce di Savoia »;

2° La composizione dovrà essere per coro ed orchestra.

3° Il termine utile per la consegna della partitura d'orchestra e della riduzione per canto e pianoforte scade il 15 settembre 1925. La consegna verrà effettuata alla Direzione generale antichità e belle arti (Ministero della pubblica istruzione);

4° Ogni composizione sarà distinta da un motto che a sua volta sarà ripetuto su di una busta chiusa contenente il nome e cognome, indirizzo del concorrente e certificato di cittadinanza italiana;

5° Al vincitore del concorso sarà conferito il premio di lordo L. 12,000;

6° La proprietà del lavoro premiato resterà all'autore, mentre sarà a carico del Ministero l'allestire la prima esecuzione del lavoro prescelto con quella cura che la solennità richiede;

7° Dopo la proclamazione dell'esito del concorso tutte le composizioni non premiate saranno a disposizione degli interessati, i quali potranno ritirare il proprio lavoro presentando sia la ricevuta di spedizione sia quella di consegna del lavoro che verrà rilasciata dall'ufficio a ciò incaricato.

Si annette al presente bando, in allegato, il testo da musicare.

Roma, addì 4 giugno 1925.

Il Ministro: FEDELE.

ALLEGATO.

Strofe dall'ode ALLA CROCE DI SAVOIA di G. Carducci.

Già levata sugli spaldi
De' castelli subalpini,
Tra le selve ardue de' pini,
Ondeggianti all'aquilon;

De' marchesi austeri e baldi
Fiammeggiante nei brocchieri,
Quando i ferrei cavalieri
Ruinaro a la tenzon;

Or, desio de' nostri morti,
De' viventi amore e gioia,
Bianca Croce di Savoia,
Tu sorridi al nostro ciel.

Gloria a te, da che a' tuoi forti
Filiberto aprì la strada
E su i barbari la spada
Alzò Carlo Emanuel!

Gloria a te quando nel grido
D'una plebe combattente
Tra le patrie armi lucente
Te un magnanimo portò,

E per tutto il nostro lido
Fin de l'Adria a la riviera
Da le torri di Peschiera
La vittoria folgorò!

Noi, progenie non indegna
Di magnanimi maggiori,
Noi con l'armi e con i cuori
Ci aduniamo intorno a te.

Dio ti salvi, o cara insegna,
Nostro amore e nostra gioia!
Bianca Croce di Savoia,
Dio ti salvi! e salvi il Re.

Il Ministro: FEDELE.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.